

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI BADIA TEDALDA PROVINCIA DI AREZZO C.F. 82001090511 – P.IVA 00207880519 – E-mail: tecnico@comunebadia.it</p> <p style="text-align: center;">----- Ufficio Tecnico</p>
Piazza dei Tedaldi, 2 – 52032 Badia Tedalda (AR)	tel. 0575-714020 - fax 0575-714135

Prot. n. 2671/10/1

Spett. **REGIONE TOSCANA**
 Direzione Ambiente ed Energia
 Settore Valutazione Impatto Ambientale
 Valutazione Ambientale Strategica
 Via di Novoli n. 26
 50127 Firenze (FI)
regionetoscana@postacert.toscana.it

Alla c.a. Arch. Magi Marta
marta.magi@regione.toscana.it

Arch. Gambineri Ginevra
ginevra.gambineri@regione.toscana.it

E p.c. **FERA s.r.l.**
 c/o fera@pec.ferasrl.it

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. n. 152/2006 art. 27-bis e L.R. n. 10/2020, art. 73-bis, “Progetto di Parco eolico denominato “Badia del Vento” della potenza di 29,4 MW composto da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR). Proponente: F.E.R.A. S.r.l. **Integrazione e rettifica contributo tecnico istruttorio Comune di Badia Tedalda inviato in data 10.12.2022, prot. n. 5689/10/1.**

La sottoscritta Arch. Elena Chiasserini, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Badia Tedalda, intende integrare e rettificare il parere e contributo tecnico istruttorio – inviato in data 10.12.2022, prot. n. 5689/10/1 – in riferimento al PAUR, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 art. 27-bis e della L.R. n. 10/2020 art. 73-bis, del “Progetto di Parco eolico denominato “Badia del Vento” composto da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione, della potenza complessiva di 29,4 MW, ubicato nel territorio del comune di Badia Tedalda.

CONFORMITA’ RISPETTO AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

In riferimento a quanto riportato al *Capitolo 3. Paragrafo a) Conformità rispetto agli strumenti urbanistici comunali*, il contributo stabiliva che quanto previsto nel Regolamento Urbanistico, approvato con Delibera C.C. n. 27 del 30.04.2003, fosse prevalente rispetto alla normativa nazionale in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili; in particolare rispetto a quanto contenuto nel D.M. 10.09.2010 – “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, ai punti 15.3 e 15.4 della Parte III dell’Allegato.

In realtà, essendo l’approvazione del Regolamento Urbanistico antecedente al D.M. 10.09.2010 e, soprattutto, al D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003 – “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, entrato in vigore il 14.02.2004, sono le previsioni della normativa nazionale ad essere prevalenti rispetto a quella comunale, sempre che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e le opere di connessione ricadano all’interno di aree agricole, come

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI BADIA TEDALDA PROVINCIA DI AREZZO C.F. 82001090511 – P.IVA 00207880519 – E-mail: tecnico@comunebadia.it</p> <p style="text-align: center;">----- Ufficio Tecnico</p>
Piazza dei Tedaldi, 2 – 52032 Badia Tedalda (AR)	tel. 0575-714020 - fax 0575-714135

indicato all'Art. 12 – “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure organizzative”, commi 3, 4 e 7, del D.Lgs. n. 387/2003 ed ai Punti 15.3 e 15.4 della Parte III – Procedimento Unico – dell’Allegato: “Linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”.

Già nell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, infatti, si specificava come “...*gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici*”. Il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell’impianto.

Nel successivo D.M. 10.09.2010, al punto 15.3 della Parte III dell’Allegato viene stabilito che “...*gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l’autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico*”. Di seguito, al punto 15.4, è specificato che l’autorizzazione deve includere eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell’impianto, definendo le modalità per l’ottemperanza all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto.

Nel caso del Parco eolico “Badia del Vento” l’ubicazione sia dell’impianto costituito dai 7 aerogeneratori che della sottostazione elettrica avviene in zona agricola denominata, nel vigente R.U., come “*Aree a esclusiva e prevalente funzione agricola*”. In particolare l’impianto eolico è collocato quasi esclusivamente sulle sottozone classificate come “*Prati e pascoli di crinale*”, lambendo in piccola parte le aree classificate come “*Boschi a prevalente funzione agro-silvo-pastorale*”. La sottostazione elettrica, invece, è posta sulla sottozona “*Coltivi collinari e montani a querce fitte e rade, a campi chiusi e coltivi abbandonati da recuperare*”, e lambisce marginalmente un’area identificata come “*Le risorse di interesse naturalistico ambientale – Emergenze geologiche*”.

Pertanto, in conformità alle direttive sopra riportate – D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, e D.M. 10.09.2010, Parte III dell’Allegato, punto 15 – che sono prevalenti rispetto al R.U. del 2003, non risulta necessaria la Variante allo strumento urbanistico vigente, sempre che le opere in progetto siano di carattere non permanente, ossia se ne preveda la dismissione con conseguente ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio. In tal caso le aree occupate dall’impianto torneranno al loro uso agricolo originario.

Si fa presente che, nel caso in cui le opere in progetto dovessero assumere carattere permanente, quanto sopra esposto non potrà più ritenersi valido e sarà necessario disporre specifica Variante allo strumento urbanistico, identificando le aree in oggetto conformemente alle destinazioni individuate nel R.U. vigente.

Distinti saluti.

Badia Tedalda, li 22.06.2023

La Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale

Arch. Elena Chiasserini

